



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 474 del 28/08/2026

Per il 30/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

273) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORMELLO CALCIO C.R., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOVINE GIUSEPPE FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DEL 07/05/2026
(Gara: CESANO – FORMELLO CALCIO C.R. del 03/05/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 29/05/2026

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 07.05.2026 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CESANO – FORMELLO CALCIO C.R. del 03/05/2026 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della **SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOVINE GIUSEPPE FINO AL 31/12/2027** “per aver avvicinato il Direttore di gara ponendosi testa contro testa con lo stesso. Quindi, gli afferrava il polso destro con forza, procurandogli dolore e un livido e, successivamente, gli strappava il cartellino dalle mani, lanciandolo a metri di distanza. Rivolgeva allo stesso espressioni offensive e minacciose. (Art.36 C.1 lett. b) CGS)”.
Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo offrendo una ricostruzione dei fatti difforme e meno grave rispetto a quella descritta nel referto arbitrale. In particolare, la reclamante escludeva che vi fosse stato un vero “testa contro testa” o comunque un’aggressione idonea a provocare lesioni, laddove il presunto contatto fisico si sarebbe limitato all’abbassamento del braccio dell’arbitro, posto in essere per mera stizza, mentre la sottrazione del cartellino sarebbe

avvenuta come gesto di protesta e non con modalità violente.

La società negava, inoltre, che fossero state proferite minacce o gravi offese, evidenziando come la condotta del calciatore sarebbe stata da intendersi quale reazione ad un atteggiamento provocatorio del direttore di gara, il quale gli avrebbe puntato il dito in faccia. Infine, la reclamante valorizzava il comportamento successivo del tesserato, che avrebbe abbandonato spontaneamente il terreno di gioco e rivolto immediate scuse all'arbitro. La reclamante deduceva l'eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione rispetto alla effettiva gravità dei fatti, considerato, peraltro, la giovane età del calciatore, l'assenza di precedenti, la condotta successiva all'episodio.

Per l'effetto, chiedeva:

In via principale, annullare la squalifica comminata nei confronti di Iovine Giuseppe;

In via subordinata, la riqualificazione della condotta come comportamento irraguardoso ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., anziché come condotta violenta;

In ulteriore subordine, la riduzione della squalifica al minimo edittale;

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 28/05/2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Era presente, per la reclamante, il Vice Presidente sig. Serafini Giampiero, assistito dal difensore che si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, evidenziando come il calciatore non avesse mai creato problemi all'interno della società, distinguendosi anche per attività sociali. L'episodio contestato doveva, quindi, considerarsi isolato, frutto di un momentaneo stato di rabbia. La condotta, pur censurabile, si era esaurita in pochi secondi.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva all'esame del referto arbitrale, dal quale emergeva che il calciatore, a seguito di una decisione del Direttore di gara, gli si avvicinava con atteggiamento fortemente contestativo, ponendosi a stretto contatto con lo stesso e afferrandogli il polso con forza, per poi sottrargli il cartellino rosso e lanciarlo a distanza, accompagnando tali gesti con espressioni offensive e minacciose. L'episodio si esauriva nell'immediatezza, con l'allontanamento del calciatore dal terreno di gioco ad opera dei compagni. Ciò posto, osserva il decidente come le risultanze del referto arbitrale - come noto fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - non consentano di accedere alla ricostruzione prospettata dalla reclamante nella parte in cui tende ad escludere la rilevanza disciplinare del contatto fisico e, più in generale, a ricondurre l'episodio ad una mera protesta verbale. La condotta posta in essere dal calciatore presenta, infatti, caratteri di indubbia gravità e risulta correttamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., avuto riguardo al complessivo atteggiamento tenuto nei confronti del Direttore di gara ed al contatto fisico intervenuto. Ritiene, tuttavia, questa Corte che, ferma la qualificazione giuridica della condotta e la sua evidente censurabilità, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo possa essere rideterminata sotto il profilo meramente quantitativo. In tale prospettiva assumono rilievo le concrete modalità dell'episodio, sviluppatosi in un arco temporale circoscritto e senza ulteriori conseguenze, nonché il comportamento successivo del tesserato e il carattere episodico della condotta, elementi che, pur non incidendo sulla gravità dell'infrazione, possono essere valorizzati ai fini della dosimetria della sanzione. Alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità, la squalifica fino al 31 dicembre 2027 appare pertanto eccessivamente afflittiva rispetto al complessivo disvalore della condotta accertata, risultando congrua la sua rideterminazione fino al 31 marzo 2027. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata deve essere ridotta nei termini sopra indicati.

La Corte Sportiva di Appello territoriale, sentita la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Iovine Giuseppe al 31/03/2027.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

278) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROBUR GEMINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPADARI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.412 LND DEL 14/05/2026

(Gara: ROBUR GEMINI – MARINO del 10/05/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 442 del 05/06/2026

La società Robur Gemini ha proposto reclamo avverso la decisione di squalifica per 4 gare a carico del calciatore Spadari Andrea, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.412 LND del 14 maggio 2026, per scambio di persona nell'assegnazione del provvedimento disciplinare.

Evidenza, difatti, che dall'esame degli atti ufficiali emerge un evidente scambio di persona e, nello specifico, dichiara che il calciatore autore dei comportamenti sanzionati al termine della gara non è stato il signor Spadari Andrea ma bensì il sig. Spadari Stefano.

Tale errore, sarebbe dovuto da un'inversione del numero di maglia dei due calciatori in sede di compilazione del referto finale da parte dell'arbitro della gara, che sulle liste elettroniche riportava il n.18 a Spadari Andrea (in realtà numero di maglia di Spadari Stefano, come si evince dalla lista gara della società) e il n.6 a Spadari Stefano (in realtà numero di maglia di Spadari Andrea, come si evince dalla lista gara della società).

La scrivente Corte, preso atto dell'errore materiale dell'arbitro in sede di referto e di compilazione delle liste elettroniche, ritiene di poter accogliere il presente reclamo e, confermando altresì l'entità della sanzione ritenuta corretta visto il comportamento tenuto,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Spadari Andrea e, per l'effetto, di comminare al calciatore Spadari Stefano la squalifica per 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 28 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato